

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Italia) il 10 agosto 2017 — Olympus Italia Srl/Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico — Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture (I.R.C.C.S. CROB)**

(Causa C-486/17)

(2017/C 374/22)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Olympus Italia Srl

*Resistente:* Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico — Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture (I.R.C.C.S. CROB)

**Questione pregiudiziale**

Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui alla direttiva n. 2014/24/UE <sup>(1)</sup>, ostino all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D. Lg.vo n. 50/2016, secondo la quale l'omessa separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di appalti pubblici, determina, in ogni caso, l'esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nell'allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l'offerta rispetti effettivamente i costi minimi di sicurezza aziendale.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 agosto 2017 — procedimento penale a carico di Alfonso Verlezza e a.**

(Causa C-487/17)

(2017/C 374/23)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Corte suprema di cassazione

**Parti nella causa principale**

Alfonso Verlezza, Riccardo Traversa, Irene Cocco, Francesco Rando, Carmelina Scaglione, Francesco Rizzi, Antonio Giuliano, Enrico Giuliano, Refecta Srl, E. Giovi Srl, Vetreco Srl, SE.IN Srl

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'allegato alla Decisione 2014/955/UE <sup>(1)</sup> ed il Regolamento UE n. 1357/2014 <sup>(2)</sup> vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;